

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 23/03/1999,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 27/02/2002;
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2012;
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 64 del 30/07/2015;
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016;
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2017;
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2019.**

Sommario

CAPO I LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento	1
Art. 2 - Richiami normativi	2
Art. 3 - Natura delle occupazioni	2
Art. 4 - Istanza per la concessione di occupazione	2
Art. 5 - Procedura istruttoria e rilascio della concessione	3
Art. 6 - Obblighi del concessionario	4
Art. 7 - Decadenza ed estinzione della concessione	5
Art. 8 - Modifica, sospensione, revoca della concessione, <i>autorizzazioni subentro</i>	6
Art. 9 - Durata, rinnovo e proroga della concessione	7
Art. 10 - Spazi destinati a mercati	7
Art. 11 - Passi carrabili	7
Art. 12 - Classificazione del territorio in categorie	8
CAPO II IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8
Art. 13 - Istituzione del canone	8
Art. 14 - Soggetti passivi del canone	9
Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone	9
Art. 16 - Riduzioni	10
Art. 17 - Tariffe	10
Art. 18 - Delimitazione centro cittadino	11
Art. 19 - Affrancazione del canone per i passi carrabili	12
Art. 20 - Versamento del canone	12
Art. 21 - Rimborsi del canone	12
Art. 22 - Riscossione coattiva	13
Art. 23 - Definizione del servizio, funzionario responsabile, forme di gestione	13
Art. 24 - Concessioni ed occupazioni esenti dal canone	13
Art. 24 bis - Riduzioni del Canone	14
Art. 25 - Sanzioni	14
Art. 26 - Determinazione delle tariffe ed arrotondamento	15
Art. 27 - Disposizioni transitorie	15
Art. 28 - Entrata in vigore del Regolamento	15

CAPO I

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce nell'ambito del Comune, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Canone per l'Occupazione sia permanente che temporanea degli Spazi ed Aree Pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca degli atti di concessione, determina la misura della tariffa, la classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Si considerano SPAZI ed AREE PUBBLICHE soggetti alla disciplina del presente regolamento ed all'applicazione del canone le strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali sia costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio, ed inoltre i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati con apposita delibera della Giunta municipale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree di cui al comma 2 del presente articolo è assoggettata ad apposita concessione comunale, rilasciata su istanza dell'interessato; non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata non superiore a trenta minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché per quelle soprastanti il suolo realizzate mediante balconi, bow-window e simili. Non è altresì richiesta la concessione per le occupazioni da parte di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, nonché per la sosta gratuita dei veicoli nelle aree consentite.

4. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, quelle realizzate in difformità dell'atto di concessione, nonché quelle che precedono il rilascio della concessione o che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione, ovvero dalla revoca, decadenza, estinzione anticipata della concessione medesima. Indipendentemente dall'applicazione delle relative sanzioni, l'importo del canone per le occupazioni abusive deve essere corrisposto dall'occupante di fatto a titolo di indennizzo.

5. Nel caso di occupazione abusiva realizzata senza concessione l'Amministrazione previa contestazione della violazione con verbale redatto da pubblico ufficiale, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dell'area. Decorso inutilmente il termine assegnato l'Amministrazione o il concessionario provvede direttamente sequestrando il materiale a spese degli interessati e fatta salva ogni altra azione risarcitoria che ne dovesse derivare.

Art. 2 - Richiami normativi

1. Le norme contenute nel Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'istituzione del Canone per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si intendono tutte richiamate, senza necessità di specifica menzione. Si intendono altresì richiamate, ove compatibili, le norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché quelle della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D. Lgs. 267/2000, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che abbia pertinenza con la materia disciplinata dal presente regolamento.

Art. 3 - Natura delle occupazioni

1. Le occupazioni sono:

a) permanenti se realizzate con carattere di continuità, e normalmente ma non necessariamente recanti strutture fisse, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, sia non inferiore all'anno ed alle quali si applica la tariffa ad anno solare, come determinata ai sensi dell'art. 13, comma 2;

b) temporanee, tutte quelle non ricadenti nella categoria delle permanenti, quelle realizzate con carattere di saltuarietà, anche se ricorrenti, o con manufatti normalmente non stabilmente infissi al suolo, la cui durata sia comunque superiore al minimo previsto per le occupazioni occasionali di cui all'art. 1, comma 3, ed alle quali si rende applicabile la tariffa giornaliera di cui all'art. 13, comma

2. Indipendentemente dalle definizioni che precedono, la natura delle occupazioni è individuata anche dalla elencazione, indicativa ma non esaustiva, contenuta **nelle tariffe** di cui al successivo art. 17.

Art. 4 - Istanza per la concessione di occupazione

1. Chiunque intenda realizzare nell'ambito del territorio comunale occupazioni di spazi ed aree pubbliche rientranti nelle definizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, è tenuto a presentare al competente Ufficio apposita istanza volta ad ottenere il rilascio della concessione.

2. L'istanza, redatta su stampato conforme al modello approvato dal Comune, in regola con le disposizioni fiscali, deve contenere le seguenti obbligatorie indicazioni:

a) estremi identificativi del concessionario, generalità, residenza, domicilio legale, codice fiscale, numero di partita IVA se posseduta e, se trattasi di soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, numero di partita IVA, generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;

b) ubicazione dello spazio od area che si richiede di occupare;

c) dimensioni per il calcolo della superficie od estensione lineare dell'occupazione;

d) natura dell'occupazione (permanente o temporanea), secondo la definizione dell'art. 3;

e) modalità di utilizzo, in relazione alla durata, nella giornata o nel periodo richiesto, ed alla frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, periodica, stagionale, annuale);

- f) indicazione delle caratteristiche e dimensioni di eventuali manufatti ed opere;
 - g) tipo di attività che si intende svolgere ed estremi dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa, ove prescritta, e dell'ente che l'ha rilasciata;
 - h) dichiarazione di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, nonché di sottostare al pagamento del canone e di eventuali tributi e diritti nella misura dovuta e con le relative modalità, di costituire ove richiesto apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi nascenti dalla concessione.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica prescritta dalle disposizioni che disciplinano le singole tipologie di concessione. Deve altresì allegarsi la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria.
4. In presenza di più istanze riguardanti la stessa occupazione o lo stesso bene, viene riconosciuta la priorità ai fini del rilascio della concessione alla richiesta, completa di documentazione, che risulti acquisita prima al cronologico dell'Ufficio.
5. Nel caso di occupazione destinata all'uso di più soggetti, l'istanza può essere presentata da persona delegata in nome e per conto degli stessi, i cui nominativi debbono comunque tutti figurare nell'istanza; del versamento del canone e degli altri adempimenti tutti i soggetti rispondono in via solidale.
6. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 60 gg. per le occupazioni permanenti e 30 gg. per le occupazioni temporanee. In caso di trasmissione della domanda tramite il Servizio Postale la data di ricevimento ai fini del termine suddetto è quella risultante dalla data del timbro datario all'arrivo all'Ufficio protocollo generale. L'ufficio può anche accettare domande presentate successivamente, ma comunque prima del periodo di inizio di occupazione.

Art. 5 - Procedura istruttoria e rilascio della concessione

1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio della concessione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza, salvo diverso termine fissato per particolari tipologie o per la necessità di acquisizione di pareri di altri uffici, organi o commissioni comunali o di altri enti.
2. Ove si renda necessaria la integrazione della documentazione o l'acquisizione di ulteriori elementi per la completezza della pratica, l'Ufficio invita con apposita lettera raccomandata A.R. il soggetto interessato a fornire le notizie entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; in tal caso, il termine di cui al comma 1 si intende interrotto fino alla ricezione delle notizie richieste. La mancata risposta del soggetto alla richiesta di integrazione comporta l'automatica rinuncia all'istanza e l'archiviazione della stessa.
3. L'atto di concessione, rilasciato, salvo diritti di terzi, a seguito della positiva definizione dell'istruttoria, deve contenere:
- a) gli elementi identificativi di cui all'art. 4, comma 2;

b) la durata della concessione;

c) l'ammontare del canone e delle eventuali spese accessorie e di cauzione e le relative modalità di pagamento;

d) gli obblighi del concessionario in conformità a quanto previsto nell'art. 6;

4. La notizia del provvedimento di concessione è comunicata all'interessato a mezzo di lettera, fax e e-mail entro dieci giorni dall'adozione, con invito a provvedere nel termine di giorni sette - pena la decadenza - al versamento del canone ed alla costituzione della cauzione se prevista; il provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata A.R. entro dieci giorni dall'adozione o a mezzo pec.

5. L'atto di concessione deve essere consegnato all'interessato o spedito a mezzo raccomandata A.R. dopo che siano comprovati il versamento del canone e la costituzione della cauzione se prevista.

6. Abrogato.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché degli adempimenti previsti nell'atto e, in particolare:

a) versare il canone determinato nel provvedimento di concessione ed i relativi adeguamenti ed aggiornamenti con le modalità indicate nell'art. 13, commi 4 e 5;

b) sollevare il comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;

c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione dell'occupazione, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza previste, e provvedere, al termine della concessione, al ripristino dei beni pubblici interessati. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese al concessionario, anche con recupero sul deposito cauzionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera h);

d) divieto di subconcessione o trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo il caso in cui il trasferimento rientri nella previsione del successivo comma 2.

e) obbligo di esibire a richiesta degli addetti comunali l'atto di concessione;

f) obbligo di mantenere in ordine e pulita l'area occupata;

g) provvedere alla manutenzione delle opere o impianti o strutture eventualmente realizzate con facoltà per il Comune di ordinare la sostituzione delle strutture che non risultino in buono stato di manutenzione.

2. Non sussiste il divieto al trasferimento della concessione nei seguenti casi:

a) trasferimento della titolarità dell'esercizio di una attività commerciale od economica, qualora l'occupazione sia già concessa e rimanga inalterata;

b) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su bene immobile munito di passo carrabile o di altra occupazione già concessa, qualora la stessa rimanga inalterata.

3. Abrogato.

4. Per le occupazioni che interessano la sede stradale il concessionario ha l'obbligo di osservare anche il Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 7 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato versamento del canone o la mancata costituzione della cauzione entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 5, comma 4;

b) il versamento effettuato con ritardo superiore a trenta giorni dall'unica o ultima data di scadenza indicata;

b1) il mancato o tardivo versamento anche di una sola rata relativa alla rateizzazione concessa, la cui richiesta deve essere presentata entro e non oltre il termine indicato alla precedente lettera;

c) tre violazioni, contestate in un periodo di dodici mesi, degli obblighi previsti nel regolamento e nell'atto di concessione;

d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al rilascio della concessione nel caso di occupazioni permanenti, e nei quindici giorni successivi nel caso di

occupazioni temporanee; il ritardo per la realizzazione di occupazioni temporanee non è consentito ove trattisi di concessioni legate ad una data fissa, ad una ricorrenza o manifestazione, o nel caso in cui alla scadenza naturale della concessione la stessa area sia stata assentita ad altro soggetto;

e) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione;

f) per violazione al divieto di subconcessione;

2. La decadenza è comunicata al concessionario con apposito avviso a mezzo di raccomandata A.R. e non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto.

3. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità del titolare;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività, quando siano decorsi trenta giorni dal provvedimento senza che sia richiesto dal curatore o dal liquidatore la prosecuzione della concessione.

4. In caso di decadenza, revoca o scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dell'area, in mancanza provvede il Comune a spese del concessionario fatta salva ogni altra azione risarcitoria che ne dovesse derivare.

Art. 8 - Modifica, sospensione, revoca della concessione, autorizzazioni subentro

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere, revocare il provvedimento di concessione rilasciato, con atto motivato, da comunicare al concessionario a mezzo di raccomandata A.R. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi del canone pagato anticipatamente in proporzione ai mesi di occupazione, o qualora non fosse ancora versato, all'esonero della quota parte del canone non dovuto.

2. Il concessionario può chiedere eventuali modifiche alla concessione, presentando apposita istanza su stampato conforme al modello di cui all'art. 4, comma 2.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita istanza di nuova concessione all' Ufficio competente con le stesse modalità di cui all'art. 4.

4. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione, con carattere permanente, può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque unico titolare della concessione e obbligato in solido al pagamento del canone stesso.

5. Relativamente alle occupazioni permanenti:

a. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nel caso di trasferimento di proprietà, il cedente può ottenere la decadenza della propria concessione o autorizzazione previa presentazione della domanda di cessazione allegando originale del provvedimento di concessione; in tal caso il canone non sarà più dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.

b. Nel caso di cessazione di cui alla lettera a., il subentrante deve presentare richiesta di nuova concessione o autorizzazione con le modalità di cui all'art. 4; in tal caso il canone per l'anno di presentazione è dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della cessazione da parte del soggetto cedente. In caso di mancato adempimento il subentrante sarà considerato abusivo agli effetti del presente regolamento.

c. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente.

6. Il subentrante delle occupazioni temporanee, di cui all'art. 17 punto c, è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di sub-ingresso, salvo che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo.

Art. 9 - Durata, rinnovo e proroga della concessione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti possono avere durata annuale o pluriennale. Le concessioni per occupazioni temporanee possono, ove siano ricorrenti, essere rilasciate anche con effetto annuale o pluriennale, nel qual caso sono assoggettate, quanto al pagamento del canone, alle modalità previste per le concessioni permanenti, ferma restando l'applicazione della tariffa giornaliera. Per "ricorrenti" si intendono le occupazioni temporanee che si ripetono in più occasioni nel corso dell'anno o che siano rilasciate con una concessione pluriennale.

2. Il rinnovo o proroga della concessione può essere richiesto dal titolare con apposita istanza, su stampato conforme al modello approvato dal Comune, almeno dieci giorni precedenti la scadenza salvo che non siano state precedentemente presentate altre domande per la stessa area.

3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata all'Ufficio almeno trenta giorni prima della scadenza annuale ed esonera dal pagamento del canone relativo alle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta.

Art. 10 - Spazi destinati a mercati

1. Gli spazi pubblici destinati ai mercati sono predeterminati dal Comune e le modalità per il rilascio delle concessioni di occupazione, ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'apposita delibera.

Art. 11 - Passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intendono per passi carrabili le interruzioni della strada idonee a consentire ai veicoli l'accesso alla proprietà laterale.

2. Per veicoli si intendono, come definiti nell'art. 46 e specificati nell'art. 47 del Nuovo Codice della Strada, tutti i mezzi di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidati dall'uomo.

3. L'esistenza del passo carrabile deve essere individuata dall'apposito segnale di divieto di sosta rilasciato dal Comune unitamente all'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico. Ai fini dell'assoggettamento al canone, fermo restando l'obbligo del segnale per tutti gli accessi, si considera rilevante solo il passo carrabile di apertura non inferiore a mt. 1.50. Il canone non si applica quando, in presenza di accessi ad uso pedonale anche superiori a mt. 1.50 già persiste un passo carraio.

4. Ove non vi sia più interesse da parte del concessionario al passo carrabile può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. La relativa autorizzazione dovrà prevedere il ripristino della continuità delle recinzioni, della struttura viaria e delle sue pertinenze secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le spese sono totalmente

a carico del richiedente.

5. Per la fattispecie dei passi carrabili a raso, l'applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell'interessato con le modalità previste dal regolamento. Pertanto, coloro che non si avvarranno della suddetta facoltà rinunciano espressamente alla disponibilità dell'area antistante il passo medesimo la quale rimarrà destinata all'utilizzazione della collettività. Il relativo canone a metro lineare **verrà** aggiornato in base all'indice ISTAT come previsto dal successivo articolo 13 comma 4.

Art. 12 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, il territorio del Comune viene suddiviso in n. tre (3) categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, ricavate in base all'importanza, centralità, pregio architettonico, presenza di monumenti e bellezze artistiche, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale.

2. Nel caso in cui la stessa occupazione ricada in categorie differenti, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CAPO II

IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 - Istituzione del canone

1. Le concessioni di cui al CAPO I sono assoggettate al pagamento di un canone in base alle disposizioni che seguono.

2. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio nell'arco dell'anno. Per le occupazioni temporanee, il canone è applicato per ciascun giorno indipendentemente dalla durata delle stesse nell'arco della giornata.

3. Le occupazioni abusive rendono applicabile una indennità di occupazione pari al canone che risulterebbe dovuto maggiorato del 50% e sono altresì assoggettate ad una sanzione amministrativa determinata dal Comune in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità, né superiore al doppio della stessa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni fissate nell'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste nell'art. 24.

4. L'importo del canone è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 30 novembre dell'anno precedente, **con pubblicazione del tariffario sul sito istituzionale.**

5. Abrogato.

Art. 14 - Soggetti passivi del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione; nel caso di pluralità di titolari gli stessi sono solidalmente obbligati; per i passi carrai il canone è dovuto o dal titolare della concessione o dal proprietario dell'immobile.
2. L'indennità per l'occupazione abusiva e la sanzione amministrativa sono dovute in solido da coloro che hanno realizzato l'occupazione.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è dovuto nelle misure indicate nelle tariffe di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, applicando **le tariffe** e le riduzioni ove previste.
2. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano al metro, e le frazioni oltre il primo si arrotondano al mezzo metro quadrato o lineare superiore. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non raggiungono il mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni della stessa tipologia (es. tenda con tenda, insegna con insegna ecc.) e insistenti nella stessa categoria di strada, il canone si determina calcolando la superficie complessiva con le modalità di cui sopra anche se singolarmente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni inferiori a cm 50 non devono pagare per difetto, mentre quelle superiori vengono arrotondate al metro.
3. La superficie occupata, nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti, è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione, calcolata in base alla minima figura geometrica piana regolare che la contiene.
4. Le occupazioni con impianti pubblicitari (cartelli, insegne, cassonetti, targhe, cavalletti, parapetonali, striscioni, frecce segnaletiche, ecc.) sono calcolate a metri lineari, risultanti dalla misurazione della dimensione della base del mezzo, indipendentemente dallo spessore. Qualora gli impianti siano sostenuti da supporti, pali ed altre strutture che sporgono oltre la lunghezza della base del mezzo, tali supporti concorreranno alla determinazione della lunghezza del mezzo.
5. Nel caso di copertura realizzata con tende di area già assoggettata a canone per occupazioni della stessa natura (permanente con permanente, temporanea con temporanea) l'eventuale sporgenza concorre alla determinazione della superficie complessiva.
6. Per i passi carrabili, definiti ai sensi dell'art. 11, la superficie è determinata dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.
7. Il canone per le occupazioni di aree adibite a parcheggio affidato in concessione, è calcolato con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, applicato secondo la disciplina delle occupazioni permanenti.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché di quelle

realizzate all'interno dei parchi pubblici, sentito il parere del competente Ufficio Parchi e Giardini, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

9. Abrogato.

10. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze con applicazione di una tariffa unitaria, così come previsto dall'art. 63 comma 2 del D. Lgs. 446/97 e successivamente modificato dall'art. 18 della Legge n. 488/1999, con un importo minimo complessivo per ciascuna azienda di euro 516,46.

11. Per le occupazioni realizzate mediante distributori di carburante, la superficie sotterranea adibita a serbatoi ed altri manufatti viene calcolata forfettariamente in ragione del 20 per cento della occupazione di suolo della intera area, indipendentemente dalla capacità complessiva e dalle dimensioni altri manufatti.

12. Qualora la medesima occupazione sia già dal comune assoggettata ad altri canoni previsti da disposizioni di legge o di regolamenti, con esclusione di quelli connessi a prestazioni di servizi, il canone di cui al presente regolamento dovrà, per motivi di semplificazione, aggiungersi ed incorporarsi agli eventuali altri canoni, in modo che il titolare della concessione esegua il versamento in unico contesto.

13. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da provvedimento o da fatto del Comune il rimborso o l'abbuono competono esclusivamente per il periodo di mancata utilizzazione. Non competono al riguardo alcun altro riconoscimento o indennità.

Art. 16 - Riduzioni

1. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo purché prive di appoggi e le occupazioni sottostanti il suolo, sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50 per cento.

1/bis. La riduzione di cui al precedente comma non viene applicata alle occupazioni previste dall'art. 15, comma 4, in quanto per le stesse deve operare **la tariffa specifica** (h) ed i) dell'art. 17);

2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50 per cento.

3. Le occupazioni di carattere temporaneo che comportano la chiusura al traffico di strade per un periodo di tempo compreso tra la mezzora e le tre ore sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 17 - Tariffe

1. L'articolazione delle tariffe è effettuata in base alla tipologia dell'attività svolta nonché alla durata dell'occupazione temporanea o permanente, come stabilito rispettivamente negli allegati A-1 e A-2 del presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Nel caso di occupazioni rientranti in più tipologie **di occupazioni**, si **applica la tariffa più elevata**.

3. Abrogato.

Art. 18 - Delimitazione centro cittadino

1. Abrogato.

2. Il centro cittadino è quello delimitato dalle seguenti strade, come evidenziato nella planimetria allegata al presente regolamento:

- Viale Democrazia;
- Via del Patriota;
- Piazza del Partigiano;
- Via Acquedotto Estense;
- Piazza dell'Unità d'Italia;
- Via Pascoli fino all'intersezione con Via Benedetto Croce;
- Via Benedetto Croce dall'intersezione con Via Pascoli fino a Via Maternità;
- Via Maternità;
- Via X Aprile;
- Viale Trieste dall'intersezione con Via X Aprile fino a Via Armando Angelini;
- Via Armando Angelini;
- Piazza Santa Settimina;
- Piazza Portone;
- Via dei Colli fino all'intersezione con Via delle Mura Est;
- Via delle Mura Est;
- Via Rocca;
- parte di Via del Bargello;
- la parte di Via Grondini che proviene da Via Santa Chiara;
- Via Prado dall'intersezione con Via Democrazia.

3. (Abrogato)

4. (Abrogato)

Art. 19 - Affrancazione del canone per i passi carrabili

1. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda e con effetto dall'anno successivo.
2. Qualora successivamente all'affrancazione vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in misura non inferiore al venti per cento della tariffa applicata in sede di affrancazione, si dovrà far luogo alla liquidazione a favore del Comune della maggiore somma risultante, relativamente al periodo residuo.

Art. 20 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone all'atto della concessione deve essere eseguito in unica soluzione entro sette giorni dalla comunicazione del rilascio del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 4.
2. Il versamento del canone per le annualità successive alla prima, in caso di concessioni pluriennali o di rinnovi, deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il canone deve essere corrisposto mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario e versato con le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate.
4. Per le concessioni di occupazioni permanenti e temporanee "ricorrenti", il canone di importo annuo non inferiore ad Euro 1.032,91 può essere corrisposto, su richiesta del concessionario, in quattro rate di uguale importo aventi scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre dell'anno di riferimento.
5. Per le concessioni di occupazione di cui all'art. 17 punto c) (commercio ambulante, mercato settimanale a posto fisso e occasionale) il canone viene corrisposto in tre rate con scadenza 31 gennaio, 31 maggio e 31 agosto. Il mancato rispetto del versamento del canone entro la data del 31/12 dell'anno di riferimento, comporterà la decadenza automatica della concessione con la conseguente perdita dell'esercizio dell'attività sull'area interessata.
6. Sulle somme versate in ritardo si applicano gli interessi legali da calcolarsi in misura giornaliera.

Art. 21 - Rimborsi del canone

1. I titolari delle concessioni possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione le somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento.
2. Sulle somme rimborsate al concessionario si applicano gli interessi legali, a decorrere dalla data del pagamento di cui al precedente comma 1 da calcolarsi in misura giornaliera.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata con le modalità previste dalla Legge.
2. I canoni si intendono prescritti alla scadenza del quinto anno dalla data prevista per il pagamento.

Art. 23 - Definizione del servizio, funzionario responsabile, forme di gestione

1. L'esecuzione delle attività disciplinate nel presente Regolamento costituisce PUBBLICO SERVIZIO DEL COMUNE.
2. Il dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, predispone gli stampati, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che contengono rimborsi e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del dirigente affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso in cui la gestione del servizio venga affidata a terzi ex art. 22 comma 3 lettera e) della Legge 142/90 o nell'esercizio della facoltà prevista negli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile della gestione medesima è il concessionario, il quale si sostituisce in tutte le attività, funzioni, procedure del comune disciplinate nel presente regolamento e nella Convenzione che regolerà i rapporti di concessione. Al concessionario sarà fatto obbligo di indicare al comune il nominativo della persona delegata a ricoprire il ruolo di funzionario responsabile.

Art. 24 - Concessioni ed occupazioni esenti dal canone

1. Il canone non è dovuto per le concessioni ed occupazioni delle seguenti tipologie:
 - a) occupazioni indicate nell'art.1, comma 3, per le quali non è richiesto il rilascio della concessione;
 - b) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico urbano e di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, pensiline di attesa, tabelle che interessano la circolazione stradale, impianti di pubblica utilità e di arredo urbano; le tipologie elencate in questa lettera c) perdono il requisito per l'esenzione nel caso in cui contengano indicazioni pubblicitarie;
 - d) occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici, con manufatti e strutture, purché ne sia prevista la cessione gratuita al Comune al termine della concessione che non deve avere durata superiore ad anni dieci;
 - e) occupazioni realizzate da aziende comunali, da organismi, consorzi o società partecipate dal Comune in forma maggioritaria purché finalizzate all'erogazione di pubblici servizi;
 - f) occupazioni di aree cimiteriali;

g) accessi carrabili ed occupazioni di parcheggi destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;

h) occupazioni relative a manifestazioni o iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o **proposte da soggetti terzi e svolte in collaborazione o con il patrocinio dell'Ente, manifestazioni ed iniziative** di carattere politico, sindacale, di culto o celebrativo non comportanti attività di vendita o di esposizione merci per un'area non eccedente mq 10. **La Giunta Comunale può, con motivata delibera, prevedere, per le manifestazioni di particolare interesse pubblico,**

volte a valorizzare e promuovere la città dal punto di vista culturale, turistico o sportivo, la totale esenzione per le occupazioni temporanee da concedere. La delibera di Giunta Comunale di cui sopra dovrà obbligatoriamente indicare l'importo dell'esenzione concessa al fine dell'assestamento della previsione di entrata del canone;

i) occupazioni con passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

j) luminarie natalizie, addobbi e festoni effettuati in conformità delle prescrizioni rese dagli uffici comunali.

k) occupazioni con fioriere per arredo urbano di facile rimozione poste all'esterno degli esercizi commerciali e pubblici purché collocate in aderenza al muro del fabbricato e non sporgenti oltre i 50 cm.

l) accessi carrabili di: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ospedale, Amministrazione Provinciale, Amministrazione dello Stato.

m) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e lavori pubblici su aree specificamente individuate ed indicate negli atti tecnici allegati al capitolato in quanto strettamente connesse all'esecuzione dei lavori e opere appaltate.

Art. 24 bis - Riduzioni del Canone

(Abrogato)

Art. 25 - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, come definite dall'art. 1, comma 4, sono punite, a parte l'immediata rimozione d'ufficio delle installazioni o dei manufatti non autorizzati, con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità di occupazione né superiore al doppio della stessa. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale o dalla data di occupazione abusiva risultante dagli atti. Le spese per la rimozione sono addebitate al responsabile della violazione. Si rendono altresì applicabili per le occupazioni che costituiscono violazioni rilevanti ai fini del Codice della Strada, le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da Euro 103,29 a Euro 413,17.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non rientranti nel comma 1, si applica la sanzione amministrativa, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le norme della Legge 24/11/1981 n. 689.

3. In caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del presente Regolamento, il comune dispone, previa diffida, la sospensione per un periodo non superiore a tre giorni, dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica, nonché dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come previsto dalle leggi in materia.
4. Le sanzioni sono irrogate dal funzionario responsabile del rilascio della concessione.

Art. 26 - Determinazione delle tariffe ed arrotondamento

1. Alle occupazioni permanenti del suolo si applicano **le tariffe di cui all'allegato A – 2 del presente regolamento.**
2. La tariffa giornaliera a metro quadrato o metro lineare per le occupazioni temporanee è **quella indicata nell'allegato A – 1 del presente regolamento.**
3. **Il calcolo del canone, risultante dall'applicazione delle tariffe, graduate ai sensi dell'art. 12 in relazione all'importanza delle strade, e alla durata, è soggetto ad arrotondamento matematico all'euro.**

Art. 27 - Disposizioni transitorie

1. E' fissato al 31 ottobre 1999 il termine per l'adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento delle occupazioni permanenti preesistenti.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i titolari delle occupazioni già in essere con o senza titolo dovranno presentare all'Ufficio l'istanza tendente ad ottenere il rilascio od il rinnovo o proroga della concessione alle condizioni del presente regolamento.
3. Per il 1999, il pagamento segue la dichiarazione; solo ove l'importo superi Euro 1.032,91 il pagamento potrà essere effettuato in due rate entro il 30 giugno e il 30 ottobre.

Art. 28 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999